

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 Del 08-02-18

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di febbraio alle ore 12:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TASSOTTI RAFFAELE	SINDACO	P
COCCI GRAZIELLA	ASSESSORE ESTERNO	P
MATRICARDI DANIEL	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor TASSOTTI RAFFAELE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C.

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA

RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: TASSOTTI RAFFAELE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : TASSOTTI RAFFAELE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.215 del 24.12.1998, esecutiva, con la quale é stato approvato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTE le modifiche apportate nel tempo al sopra citato Regolamento e la dotazione organica del Comune suddivisa, in base alla struttura organizzativa dell'ente, in tre Aree;

VISTO l'art.91 del D. Lgs. 18/8/2000, n.267, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Premesso inoltre:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- che l'art. 89, comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti pubblici disestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli Enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- che l'art. 39, comma 1° della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - legge finanziaria 1998 - e l'art. 6 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165 affermano la prima il principio e l'obbligo, valido per tutte le amministrazioni pubbliche, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, la seconda attribuisce efficacia di legge alla normale prassi aziendale del periodico (triennale dice la legge, ma anche e con più breve cadenza ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni) monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza e programmare la gestione;

- che l'art. 35 c. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, testualmente recita: "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base di programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni ed integrazioni....";

- che l'art. 34, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 testualmente recita:

"6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente. “

- che l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001, il quale dispone al terzo e quarto periodo che

"Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumero di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.";

- che l'art. 33 del succitato decreto legislativo prevede:

- al comma 1, che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinno comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica."

- al comma 2, che "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

- che tale art. 34, comma 6, non si applica al Comune di Montalto delle Marche, in quanto tale Ente con delibera di Giunta Comunale n. 15 in data odierna ha effettuato la ricognizione del personale comunale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 così modificato dall'art. 16 della legge n.183/2011 (legge di stabilità) dando atto che non esistono personale in soprannumero e da collocare in disponibilità;

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come variato, da ultimo, dal D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il quale, ai commi 1 e 2, prevede:

"Articolo 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento

stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli [19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli [30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'[articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. “

Visto l'articolo 3, commi 5, del D.L 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che testualmente dispone:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'[articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'[articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato [decreto-legge n. 112 del 2008](#) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

Visto il comma 228 dell'art.1 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) e e s.m.i che testualmente recita:

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo [3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'[articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'[articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'[articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014](#), restano ferme le percentuali stabilite dall'[articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#),

convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Il comma 5-quater dell'articolo [3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

Visto l’art. 1, lett. d) comma 478 della L. 11/12/2016, n. 232 (finanziaria 2017) che testualmente recita:

“d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo [del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui [all'articolo 263](#), comma 2, del testo unico di cui [al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10/04/2017 nel quale sono individuati i rapporti medi dipendenti/popolazione per il triennio 2017-2019, dove nella fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti il rapporto è pari a 1/142;

Considerato inoltre che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le risorse previste nella proposta di bilancio 2018/2020 approvato contestualmente nella seduta odierna, allo schema organizzativo dell'ente e alla dotazione organica, per il periodo 2018/2020, a seguito di quanto descritto precedentemente;

Richiamato l’articolo 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, in base al quale le previsioni del presente provvedimento devono rispondere alla necessità di mantenere inalterato il livello quali - quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;

Ritenuto, pertanto, opportuno, provvedere, preliminarmente, alla definizione delle principali linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, sulla base, tra gli altri, dei seguenti elementi:

- ĩ gestione del turn-over per il personale con elevata specializzazione professionale, anche mediante l'utilizzo di forme alternative e flessibili di assunzioni, contrattualmente previste, privilegiando le convenzioni tra Enti;
- ĩ adeguamento del complesso di risorse umane operanti nei settori, nel rispetto della dotazione organica complessiva dell'ente come sopra rideterminata;
- ĩ razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, mirate, anche, all'ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e da rendere all'utenza;
- ĩ ottimizzazione delle risorse umane dell'ente, attraverso percorsi di potenziamento e/o di formazione specifica di alcune figure professionali, anche mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza, delle competenze e del potenziale curriculare;
- ĩ ricorso, per la copertura dei posti disponibili, anche alla mobilità esterna tra enti, qualora si tratti di acquisire valide professionalità, funzionali alle esigenze dell'ente, verificati, in seguito ad un'apposita ed attenta analisi:
- ĩ Il dimensionamento degli organici e la relativa distribuzione tra categorie;
- ĩ Il volume ed il livello qualitativo/quantitativo dei servizi da erogare;
- ĩ L'entità qualitativa e quantitativa della forza lavoro presente e del relativo grado di utilizzo, del livello di meccanizzazione ed automazione dei processi;
- ĩ Le politiche di internalizzazione ed esternalizzazione delle attività;

- ï Il volume di lavoro contrattualmente pattuito;
- ï Il dizionario delle competenze ed l'inventario delle competenze possedute dalle risorse umane interne all'ente.

Richiamato il disposto di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente dall'art. 4, comma 102, della Legge 183/2011 e dal D.L.90 del 24/6/2014 convertito in legge 114 del 11/8/2014), secondo il quale anche gli enti locali:

- ï a decorrere dal 01/01/2012 “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ancora solo per l'anno 2018), nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”,
- ï Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Dato atto che il tetto di spesa relativo alle assunzioni a tempo determinato, riferito al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, così come certificato alla corte dei conti è pari ad euro 13.804,33;

Richiamata la Pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie nr. 2 del 09/01/2015 con la quale si chiarisce che *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”*;

Dato atto:

- che l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs n. 267/2000 e succ.m.i.;
- che la spesa del personale calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 art. 76 D.L. 112/08 citato (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) presenta il seguente andamento:

Limite di spesa media triennio: **anni 2011-2013 € 502.541,28**

Visto l'art.16 del D.L.n. 113/2016 che ha abrogato la lett. a) dell'art. 1 del comma 557 della legge n. 296/2006 e che pertanto elimina l'obbligo per i Comuni di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso delle spese correnti rispetto al parametro fisso costituito dal rapporto tra il valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013;

Tenuto presente che:

- la spesa netta del personale prevista nella proposta di bilancio dell'esercizio finanziario per l'anno 2018 è pari ad € 490.139,00

Accertato che questo Ente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica e soddisfa le altre condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO altresì la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione

Dato atto che in forza di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, gli organi di revisione contabile devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che pertanto a tale scopo il revisore dell'Ente ha espresso parere favorevole alla presente proposta di deliberazione;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5 del 21.11.2013 contenente "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2010 n. 165"

VISTI:

- il Decreto Legislativo n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n.165/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Ordinamento degli Uffici e Servizi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabile del servizio interessati, ai sensi dell'art.49, del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si formula la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, (Allegato A);

Vista la dotazione organica approvata con deliberazione di G.C. n. 51/2010;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Per le motivazione di cui in premessa:

1. Di far propria la parte narrativa del presente provvedimento che qui si intende richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2018/2020, secondo quanto previsto nell'allegato schema "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di autorizzare il ricorso al tempo determinato attraverso somministrazione di lavoro, contratti a tempo determinato, etc, nei limiti della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 della Legge 12/11/2011, n.183);
4. Di dare atto, inoltre, che è stato rispettato il parametro dipendenti/popolazione come stabilito dal Decreto Ministero Interno del 24/07/2014;
5. Di dare atto che la spesa conseguente a tale programmazione rientra nel calcolo del limite di spesa del personale:
 - Limite di spesa media triennio: **anni 2011-2013: € 502.541,28**
 - Limite di spesa lavoro flessibile di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i.: **Anno 2009: € 13.804,33**
 - La spesa netta del personale prevista nella proposta di bilancio dell'esercizio finanziario per l'anno 2018 è pari ad € 490.139,00
6. Di dare atto che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90;
7. Di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
8. Di approvare la dotazione organica dell'Ente che risulta dal prospetto allegato che forma parte integrante del presente atto.
9. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, pur sempre nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti all'atto della modifica.
10. Di trasmettere il contenuto del presente provvedimento alle R.S.U. aziendali, ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. dell'01.04.1999.

11. Di dare atto che con la presente programmazione risultano rispettate le disposizioni normative dettate in materia di contenimento della spesa di personale in premessa citate;
12. Di subordinare qualsiasi tipo di assunzione alla verifica delle norme in tema di assumibilità e di finanza pubblica in vigore al momento della costituzione del rapporto di lavoro;

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 con separata votazione unanime e palese espressa in forma di legge.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile dell'area/ servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

IL/LA RESPONSABILE DELL'AREA / SERVIZIO INTERESSATO
Prof. Tassotti Raffaele

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime palese resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 con separata votazione unanime e palese espressa in forma di legge.

Allegato A)

Programmazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 – annualità 2018

ANNUALITÀ 2018 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO)						
N. POSTI	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	
1	C1	Istruttore ufficio personale e tributi tempo pieno	Cessazione comando da altro Ente e attivazione di procedura mobilità	POSTO VACANTE PER CESSAZIONE PERSONALE	2018	PROC ATTIVAZIONE DI APP DEL
1	B1	Operaio - cantoniere	ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO UFFICIO PER L'IMPIEGO personale esterno per ferie/malattia	POSTO VACANTE PER CESSAZIONE PERSONALE	2018	PROC ATTIVAZIONE DI APP DEL
ANNUALITÀ 2019 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO OVE RICORRANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE)						
N. POSTI	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	
1		TURN OVER	Centro per l'impiego/altro/concorso	COPERTURA FINANZIATA DA CESSAZIONI DI PERSONALE	2019	PROC AVVIAMENTO CESSAZ
ANNUALITÀ 2020 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO OVE RICORRANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE)						
N. POSTI	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	
1		TURN OVER	Centro per l'impiego/altro/concorso	COPERTURA FINANZIATA DA CESSAZIONI DI PERSONALE	2020	

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to TASSOTTI RAFFAELE

N. 260

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 27-03-18

al 11-04-18

X ed è stata compresa nell'elenco n. 2402 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 27-03-18

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 27-03-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)